



I° Settore - Bilancio Patrimonio
Istituzionali

Partecipate Servizi

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 2025

Art. 20 D.lgs. n. 175/2016
(partecipazioni possedute al 31/12/2024)

RELAZIONE TECNICA

ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (art. 20, co.1)
RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO (art. 20, co.4)

PREMESSA

La presente Relazione tecnica è di supporto all'analisi, di cui all'art. 20 del D.lgs. 175/2016 - T.U.S.P. e al conseguente piano di razionalizzazione dell'assetto complessivo delle società al 31/12/2024, in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette.

Con la presente si relaziona, altresì, sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 9/12/2024, così come prescritto dall'art.20 c.4 del D.lgs. 175/2016 - T.U.S.P.

Per entrambi gli adempimenti il provvedimento deve essere adottato entro il 31/12/2024 e successivamente trasmesso alle strutture del MEF e della Corte dei Conti competente.

La mancata adozione degli atti di cui ai commi 1 e 2 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

Dal punto di vista procedurale, dopo aver ripreso le disposizioni normative aggiornate in materia, si procederà dapprima con la Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione (piano di riassetto) adottato nell'esercizio precedente ad esito dell'analisi allora eseguita e, successivamente, all'analisi dell'assetto delle partecipazioni detenute al 31/12/2024.

In calce si allegano le "Schede di rilevazione" predisposte da MEF e Corte dei Conti, debitamente compilate, che riportano sostanzialmente gli stessi dati del presente documento ma nel formato che si utilizzerà per la trasmissione a tali autorità.

1. NORMATIVA

Il D.lgs. 175/2016 - T.U. in materia di società a partecipazione pubblica - interviene sulla disciplina delle partecipazioni pubbliche in società di capitali (art.1), limitando le partecipazioni detenibili (art. 3) a quelle in società che esercitano una (o più) delle attività analiticamente indicate dall'art. 4.

Il T.U. regola esclusivamente il mantenimento e la gestione, da parte di amministrazioni pubbliche, di partecipazioni in società, anche consorzi, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. Ciò porta ad escludere dall'applicazione del T.U. le partecipazioni in fondazioni e consorzi ed enti pubblici economici.

Infine, la disciplina delle partecipazioni riguarda ogni partecipazione, anche minoritaria, e/o indirette detenuta dalla pubblica amministrazione tramite non solo le proprie società controllate, ma anche «altri organismi soggetti a controllo pubblico».

È opportuno segnalare che all'art. 1, c.5 il T.U. recita: "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche".

1.1 Ambito di applicazione

Ai fini dell'analisi in oggetto, le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Molfetta al 31 dicembre 2024, come evidenziato la delibera di G.C. n. 118 del 04/09/2025 di approvazione del GAP aggiornato e del perimetro di consolidamento, sono le seguenti:

ASM srl - AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	società a responsabilità limitata	100%
MOLFETTA MULTISERVIZI srl	società a responsabilità limitata	100%
MTM srl - MOBILITA' E TRASPORTI MOLFETTA	società a responsabilità limitata	100%
SANB spa - Servizi Ambientali per Il Nord Barese	società per azioni	27,8%
CONSORZIO ASI - Area Sviluppo Industriale di BARI	Ente pubblico economico	15%
CONSORZIO per lo sviluppo dell'area CONCA BARESE scarl	società consortile a resp. limit.	7,5%
GAL PONTE LAMA S.c. a r.l. - GRUPPO DI AZIONE LOCALE	società consortile a resp. limit.	6%
GAL TERRE DI MARE S.c. a r.l. - GRUPPO DI AZIONE LOCALE	società consortile a resp. limit.	6,5%

Si ricorda che:

- l'analisi dell'assetto complessivo, ai sensi dell'art. 20, co. 1, del TUSP va effettuato sulle società in cui si detengono partecipazioni e che, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. l), del TUSP si definiscono "società" gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, e che, pertanto, non vanno incluse nella revisione le partecipazioni diverse da quelle societarie o cooperative ai sensi della definizione civilistica avendo ciò come conseguenza che la partecipazione nel **Consorzio ASI** non è oggetto di razionalizzazione periodica in quanto ente pubblico economico, come sancito nell'art. 3 del relativo statuto;
- ai sensi dell'art. 26, co. 6-bis del TUSP "le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6", e cioè le società o enti costituite in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, i cosiddetti Gruppi di Azione Locale (GAL), anche le partecipazioni nel **GAL Ponte Lama S.c. a r.l.** e nel **GAL Terre di mare S.c. a r.l.** non sono oggetto di razionalizzazione periodica;

Occorre verificare l'eventuale presenza dei presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 del TUSP, nel qual caso si rende necessario adottare misure di razionalizzazione per le restanti partecipazioni, ed in particolare per:

- ASM srl - AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

- MOLFETTA MULTISERVIZI srl
- MTM srl - MOBILITA' E TRASPORTI MOLFETTA
- SANB spa - Servizi Ambientali per Il Nord Barese
- CONSORZIO per lo sviluppo dell'area CONCA BARESE scarl

1.2 La razionalizzazione periodica (Art. 20 D.Lgs. 175/2016)

L'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) e sue ss.mm.ii., in base al quale le pubbliche amministrazioni effettuano annualmente, con proprio provvedimento da approvarsi entro il 31 dicembre, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette (c.d. "revisione ordinaria") e che qualora, all'esito dell'analisi effettuata ai sensi del citato comma 1, vengano in rilievo le fattispecie di cui al comma 2, lettere da a) a g), le pubbliche amministrazioni adottano un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, corredato da apposita relazione tecnica che dia specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione;

Le fattispecie riportate dal citato comma 2 sono:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

1.3 Partecipazioni che possono essere mantenute (art. 4)

Ai sensi dell'art. 4 del TUSP i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che è consentito detenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici");
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2 del TUSP;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti Pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, co. 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.

L'art. 2 del TUSP alle lett. h) ed i) provvede a fornire alcune precisazioni sulla definizione di "servizio":

h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

1.4 Recenti modifiche intervenute sul Testo unico delle società partecipate Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica

Art. 4

Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

Comma 7

Sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

(modificato dall'art. 19, comma 1, L. 30 dicembre 2023, n. 214)

9-quater

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti

ortofrutticoli.

(così modificato dall'art. 10, comma 1-bis, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143)

Art. 5

Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.
3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

(I commi 3 e 4 sono stati modificati dall'art. 11, comma 1, lettera a) della L. 5 agosto 2022, n. 118)

Art. 19

Gestione del personale

Comma 9-bis

Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026.

(modificato dall'art. 19, comma 1, L. 30 dicembre 2023, n. 214)

Art. 26

Altre disposizioni transitorie

Comma 5-bis

Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e al comma 5 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità.

(Comma inserito dall'art. 10, comma 1, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143)

Corte dei Conti – controlli, pareri e indirizzi operativi

Anche se nel 2024-2025 non si registrano grosse modifiche legislative in materia di razionalizzazione delle partecipate, tuttavia:

- l'interpretazione giurisprudenziale si è evoluta ampliando l'ambito di applicazione (anche alle aziende speciali);
- la focalizzazione sulla qualità dell'analisi (non mera formalità) è molto più stringente;
- è aumentato il controllo effettivo da parte della Corte dei Conti e del sistema di monitoraggio.

Per gli enti locali questo significa che il processo di razionalizzazione non è un “adempimento rituale”, ma un'attività a forte impatto su governance, bilanci e trasparenza, con rischi di responsabilità (per gli amministratori) in caso di inadempienza o motivazioni carenti.

- *Con la delibera n. 118/2024 (Sezione regionale), la Corte ha ribadito il proprio ruolo di verifica circa la correttezza dei piani di razionalizzazione adottati dagli enti — secondo quanto previsto dall'art. 20 TUSP. In particolare ha segnalato che il TUSP lascia ampi margini interpretativi quanto a natura e portata del controllo, e che è necessario che i piani siano effettivamente motivati e coerenti.*
- *Nella programmazione dei controlli per il 2025, con deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo, la Corte ha annunciato che predisporrà una Relazione generale volta a*

verificare “i parametri alla base dei piani di revisione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dagli enti pubblici” (ministeri, enti centrali e periferici). La verifica riguarderà, tra l’altro: costi di funzionamento, personale, composizione dei CdA, emolumenti degli amministratori, andamento fatturato, coerenza con gli indirizzi programmatici degli enti partecipanti.

- *Con la delibera **n. 43/2025** della Sezione Emilia-Romagna, la Corte ha chiarito che gli obblighi di razionalizzazione previsti dal TUSP si estendono anche alle “**aziende speciali**” e altre forme di ente strumentale (non necessariamente società), quando queste abbiano impatto sugli equilibri finanziari dell’ente locale: in questi casi l’ente locale dovrà valutare se mantenere, riorganizzare o dismettere tali enti.*
- *Oltre ai controlli formali, la Corte segnala che l’inerzia o la mancata adozione di misure – quando necessarie – può dar luogo a **rilievi e potenziali sanzioni amministrative**: ad esempio nella deliberazione **n. 38/2025/VSG** della Sezione regionale per l’Umbria si è censurata la mancata dismissione di una partecipata che non rispondeva più ai requisiti di “stretta necessità” rispetto alle finalità istituzionali.*
- *Ancora nel 2025 — con la delibera della Corte resa pubblica il 14 novembre 2025 — si sottolinea che un Comune che intenda mantenere una partecipazione in una società mista pubblico-privata che eroga servizi strumentali deve “concretamente verificare” la compatibilità dell’assetto: parametri come numerosità degli amministratori rispetto ai dipendenti, effettiva utilità della società, sostenibilità economico-finanziaria, coerenza con finalità istituzionali.*

2. RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2024 RISULTATI CONSEGUITI

2.1 Il Piano di razionalizzazione 2024

Con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 09/12/2024 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 2023", ad esito dell'analisi delle partecipazioni possedute, si è provveduto, fra l'altro, ad approvare le misure di razionalizzazione (Piano di Razionalizzazione 2024) riportate sinteticamente nella tabella seguente:

Denominazione società	Quota %	Esito della rilevazione	Tempi di attuazione	Modalità
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL (ASM SRL)	100,00	razionalizzazione mediante aggregazione ad altra società partecipata (SANB SpA)	tempistica da ridefinire in ambito ARO	Le modalità operative andranno approvate dal Consiglio Comunale di Molfetta di concerto con l'amministrazione societaria, gli altri Comuni soci in ambito ARO e la Regione Puglia.
MULTISERVIZI MOLFETTA SRL	100,00	mantenimento senza azioni di razionalizzazione		
MOBILITA' E TRASPORTI MOLFETTA SRL (MTM SRL)	100,00	mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione	31/12/2024	Sono state adottate nel corso del 2024 le azioni di razionalizzazione, in primis passaggio alla MTM del servizio parcometri, contemplato dalla delibera di giunta n. 55/2024. La Società, inoltre, risulta vincitrice di un contributo di euro 594.000,00 da parte della regione Puglia per l'attivazione di un servizio integrato e complementare di trasporto pubblico locale e sharing mobility nel territorio di Molfetta e Giovinazzo.
SANB	27,80	mantenimento della partecipazione in SANB SpA con azioni di razionalizzazione della società (aggregazione con ASM srl)	tempistica da ridefinire in ambito ARO	Le modalità operative andranno approvate dal Consiglio Comunale di Molfetta di concerto con l'amministrazione societaria, gli altri Comuni soci in ambito ARO e la Regione Puglia.
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE scari	7,50	mantenimento senza azioni di razionalizzazione sino all'ormai imminente scioglimento della società		Scadenza sociale al 31/12/2024

In sostanza, erano previste le seguenti azioni di razionalizzazione:

In merito alle società **ASM Molfetta srl** e **SANB Spa**, considerato che svolgono attività analoghe o simili fra loro (igiene pubblica), ricorrevano i presupposti di cui all'art. 20 co.2 lett. c) e g) e si riscontrava la necessità di razionalizzazione mediante aggregazione.

In merito alla società **MTM srl**, considerato che la società ha un fatturato medio relativo al triennio precedente inferiore al milione di euro prescritto dalla norma, all'art. 20 co.2 lett. d), come discrimine per l'applicazione di misure di razionalizzazione; tuttavia a seguito di aggregazione del servizio di gestione parcometri, la società non ricade più in tale fattispecie. Pertanto sono state attuate con successo le misure di razionalizzazione prescritte dalla normativa.

2.2 Le misure attuate

ASM SRL

In merito alla misura di razionalizzazione mediante aggregazione fra le società partecipate **ASM srl** e **SANB Spa**, si riporta quanto segue.

Con deliberazione del Commissario straordinario dell'ARO BA1 del 25.03.2020 si era disposto l'affidamento unitario in house alla società SANB del servizio di gestione rifiuti per

tutti i cinque Comuni dell'ARO (Terlizzi, Corato, Molfetta, Ruvo e Bitonto). Il servizio unitario a SANB veniva avviato con decorrenza da 01.08.2020 per tutti i Comuni dell'ARO ad eccezione del Comune di Molfetta che, pur prevedendo il suo futuro ingresso nel servizio unitario, continuava ad affidare il servizio in house alla propria controllata ASM.

Con la L.R. 42/2024 è stata modificata la legge regionale 24/2012 che disciplina l'affidamento dei rifiuti prevedendo inserendo al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 24/2012 il seguente: *“1 bis. Negli Ambiti di Raccolta Ottimali (ARO), in cui uno o più comuni, entro il 31 dicembre 2024, adotta forme di gestione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto mediante società in house providing, fermo restando l'obbligo dell'esercizio delle funzioni degli organi collegiali previsti al comma 3, è consentito ai comuni che non hanno adottato forme di gestione in house providing di procedere all'affidamento della gestione unitaria per i territori di competenza, in conformità alla normativa in materia di contratti pubblici. Resta fermo l'obbligo di attuare il progetto del servizio unitario da parte di tutti i comuni rientranti nell'ambito di raccolta, nel rispetto degli standard tecnici stabiliti dagli strumenti di pianificazione e dalle normative vigenti”*.

Alla luce della novellata disposizione introdotta nella L.R. 24/2012 con la LR. 42/2024, i Comuni costituiti nell'ARO sono ancora tenuti a procedere, attraverso l'Ufficio comune di ARO, alla redazione del Progetto del Servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto, ma ai fini della sua esecuzione, qualora il servizio sia affidato esclusivamente nella forma dell' in house, possono optare anche per scelte tra loro diversificate sulla società a cui affidare il servizio.

In particolare nel caso dell'ARO BA 1, nel quale operano due società in house (ASM per il Comune di Molfetta e SANB per gli altri 4 Comuni) si può ora pertanto procedere alternativamente ad uno dei seguenti percorsi:

- a) “percorso unitario”: tutti i Comuni dell'ARO procedono ad operazioni aggregative delle società da essi partecipate costituendo un'unica entità societaria a cui affidare la gestione del Servizio unitario per l'intero territorio dell'ARO;
- b) “percorso separato”: i Comuni dell'ARO formalizzano agli Organi di governo dell'ARO la volontà di affidare alla propria società in house (e quindi ASM per il Comune di Molfetta) la “parte” (lotto - stralcio funzionale) del Progetto del Servizio unitario relativa al territorio di competenza; l'organo di governo dell'ARO prende atto della suddetta volontà; i comuni procedono all'affidamento alla propria società in house della “parte” (lotto) del Progetto del Servizio unitario relativa al territorio di competenza.

In questa opzione il Comune di Molfetta dovrebbe uscire dalla compagine sociale di SANB, mediante recesso oppure mediante cessione della propria quota agli altri soci.

In entrambi i casi, l’“accordo” tra le amministrazioni comunali, nell'interesse pubblico dei soggetti coinvolti, deve garantire, tra gli obblighi reciproci, in fase di esecuzione del progetto unitario per lotti, un raccordo e uno scambio continuo di conoscenze, soluzioni e know how gestionali tra i comuni coinvolti, e tramite questi delle loro società controllate e delle direzioni esecutive dei contratti, per promuovere una crescita ed un efficientamento comuni del servizio di raccolta che punti a sviluppare un condiviso e “virtuoso” modello gestionale a favore del territorio più ampio dell'ARO, con ricadute positive per la popolazione dei rispettivi territori.

Resta fermo che i Comuni soci delle rispettive società in house esercitano il controllo analogo

L'adozione di una di queste due opzioni è funzionale e necessaria per adempiere agli obblighi di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipazioni pubbliche previsti dal Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica (TUSP), art. 20, comma 2, lettera g), che impone la verifica della «necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività» omogenee.

E' rilevante al riguardo evidenziare che nel corso di una riunione tenutasi in data 8 luglio 2025 presso l'ARO BA1, come risulta dal relativo verbale acquisito al protocollo del Comune solo in data 5 dicembre 2025,, il rappresentante del Comune di Molfetta aveva espresso l'orientamento ad optare per la conferma dell'affidamento in essere alla propria società in house ASM fino alla scadenza dell'affidamento e del contratto di servizio vigente, peraltro in regime di prorogatio.

Non risulta peraltro dal verbale, né negli atti del Comune, che tale posizione espressa dal rappresentante del Comune di Molfetta nella citata riunione dell'ARO sia stata preceduta da una formale delibera del Consiglio comunale, l'unico Organo competente in materia di affidamento di servizi pubblici e di società partecipate, potendosi quindi ritenere che la suddetta posizione non abbia ancora natura vincolante per il Comune fino a ratifica da parte dell'Organo competente.

Trattasi comunque di una decisione che, per i suoi rilevanti impatti strategici nel medio-lungo periodo, rientra tra gli atti di straordinaria amministrazione che, non sussistendo gravi situazioni di urgenza, esulano dalle competenze della gestione commissariale, in attesa inoltre che si chiariscano gli sviluppi di una recente indagine della Procura che ha portato, in particolare, al sequestro di un ramo aziendale dedito alla gestione di un impianto di trattamento di rifiuti differenziati secchi.

Nelle more dell'adozione delle opzioni strategiche in merito all'assetto societario della gestione rifiuti nell'ARO Bari 1, da riservare ad un Organo amministrativo eletto e dotato quindi di piena legittimazione politica, d'intesa con gli Organi dell'ARO medesima, la società ASM dovrà proseguire nella sua attività al fine di garantire la piena continuità nel servizio di igiene urbana nel territorio comunale: con delibera di giunta n. 268/2024 si confermava la piena vigenza del contratto di servizio per tutto il 2025 e 2026.

Si ricorda infatti che all'art. 2 del Contratto di Servizio, richiamato nel successivo Contratto d'Appalto, si era previsto che la società sarebbe stata tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino all'inizio dell'esercizio da parte del nuovo gestore, il cui subentro era condizionato, inter alia, anche alla definizione dell'*"autonomia funzionale ed operativa degli impianti di trattamento dei rifiuti ubicati nel territorio comunale", "ovvero dell'impianto di compostaggio di proprietà del Comune e dell'impianto di selezione dei rifiuti secchi provenienti da raccolta differenziata di proprietà di ASM."*

Facendo seguito a precedenti delibere in tal senso, da ultimo la delibera di Giunta N.268 del 30.12.2024 ha espressamente confermato la piena vigenza del Contratto di servizio di igiene urbana nel Comune di Molfetta affidato alla ASM srl per tutto il 2025 e il 2026 e, comunque, sino al verificarsi di quanto previsto dal citato art. 2 del Contratto Servizio.

MTM SRL

In ottemperanza a quanto disposto dall'**articolo 20, comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo n. 175/2016** (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), l'Ente ha intrapreso un percorso di **razionalizzazione** della propria partecipazione nella società **MTM S.r.l.**

Tale obbligo normativo è scaturito dall'analisi dei **dati di bilancio** degli esercizi precedenti, i quali hanno evidenziato che il **valore medio del fatturato** (o, più precisamente, dei **ricavi delle vendite e delle prestazioni** ai sensi dell'art. 2425 C.C., voce A.1 del Conto Economico) relativo al triennio precedente risultava **inferiore alla soglia di Euro 1.000.000,00**.

Interventi di Rimodulazione e Potenziamento

Al fine di perseguire l'obiettivo di superamento della suddetta soglia e di **riequilibrare la solidità patrimoniale, economica e finanziaria** della società, si è proceduto a una **rimodulazione e riorganizzazione** degli **affidamenti in-house** dei servizi.

In particolare, l'intervento ha previsto:

1. **Accorpamento Funzionale:** La concentrazione in MTM S.r.l. dei servizi **affini o strumentali**, inclusi quelli relativi alla **viabilità** e al **trasporto pubblico locale (TPL)**, e parcheggi. L'obiettivo strategico resta quello di garantire la **continuità nell'erogazione del servizio di TPL** tramite la gestione *in-house*.
2. **Nuovo Affidamento:** Con **Delibera di Giunta n. 55/2024**, è stato formalmente **assegnato** a MTM S.r.l. il servizio di **gestione pubblica dei parcheggi a pagamento**, precedentemente affidato ad altra società in house.
 - o **Decorrenza e Durata:** Dal **01/05/2024** al **30/04/2029**.
 - o **Esecutività:** L'assegnazione è stata resa esecutiva con **Determina Dirigenziale n. 918/2024**.
 - o **Corrispettivo:** È previsto un **canone annuo** in favore dell'Ente pari a **Euro 406.929,00 (IVA inclusa)**.

Risultati Attesi e Valutazione Economica

L'effetto congiunto di tali operazioni sta già producendo un impatto significativo sui **risultati economico-gestionali** della società.

Elaborando la **media triennale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (Voce A.1)** per il periodo **2022-2024**, si ottiene il seguente risultato:

Esercizio	Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni (A.1)
2022	€ 901.884,00
2023	€ 930.179,00
2024	€ 1.133.793,00
Media Triennale 2022-2024	€ 988.619,00

Nonostante l'assegnazione del servizio parcheggi sia avvenuta solo a maggio 2024, il valore medio triennale **si avvicina** significativamente alla soglia di Euro 1.000.000,00.

Sulla base delle proiezioni economico-finanziarie che includono gli effetti a regime del nuovo

affidamento per l'intero esercizio, si ritiene **altamente presumibile** che con l'approvazione del prossimo **Bilancio di Esercizio 2025**, la società **MTM S.r.l.** risulterà aver **perseguito l'obiettivo di razionalizzazione** previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, **superando in modo stabile** la soglia media di fatturato nel triennio di riferimento (2023-2025).

3. ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2024 - VERIFICA DEI PRESUPPOSTI ED ESITO DELL'ANALISI - REVISIONE ORDINARIA 2025

3.1 Analisi dell'assetto

Come già riportato, ai sensi dell'art. 20 del TUSP le pubbliche amministrazioni effettuano annualmente, con proprio provvedimento da approvarsi entro il 31 dicembre, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette e che qualora, se ricorrono i presupposti di cui al comma 2, adottano un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Molfetta al 31 dicembre 2024 che rientrano nell'analisi in oggetto sono le seguenti:

ASM srl - AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	società a responsabilità limitata	100%
MOLFETTA MULTISERVIZI srl	società a responsabilità limitata	100%
MTM srl - MOBILITA' E TRASPORTI MOLFETTA	società a responsabilità limitata	100%
SANB spa - Servizi Ambientali per Il Nord Barese	società per azioni	27,8%
CONSORZIO per lo sviluppo dell'area CONCA BARESE scarl	società consortile a resp. limit.	7,5%

3.2 Verifica dei presupposti per la razionalizzazione ed esito dell'analisi

Si procede di seguito ad un'analisi puntuale, società per società, dell'eventuale sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 4 del TUSP e di quelli per l'adozione di misure di razionalizzazione di cui al comma 2 dell'art. 20;

3.2.1 ASM srl

In merito alla società **ASM Molfetta srl**, considerato che:

a) **rientra** in una delle categorie di cui all'articolo 4 ed in particolare il co. 2, lett. a), produzione

di un servizio di interesse generale;

b) **non** risulta priva di dipendenti ed ha un numero di amministratori (tre componenti il CdA) **non** superiore a quello dei dipendenti;

c) **svolge** attività simili a quelle svolte da altre società partecipate: è infatti in fase di aggregazione con altra partecipate (SANB);

d) nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio **superiore** a un milione di euro;

e) è costituita per la gestione di un servizio d'interesse generale e **non** ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) **non** si riscontra la necessità di contenimento dei costi di funzionamento essendo già stata attuata in sede di revisione straordinaria;

g) **si riscontra** la necessità di valutare l'opzione di aggregazione con altre società partecipate aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

ESITO DELL'ANALISI

Il nuovo impianto normativo regionale ha introdotto una chiarezza procedurale fondamentale che conferisce agli organi di indirizzo dell'Ente la piena facoltà di determinazione in merito all'organizzazione del servizio di igiene urbana. Tale potestà decisionale si concretizza nella scelta tra due opzioni strategiche distinte. La prima opzione è di natura aggregativa, prevedendo l'affidamento e la gestione unica del servizio attraverso la SANB (presumibilmente l'Ente di Governo dell'Ambito). Questa scelta mira a un consolidamento gestionale che, in linea di principio contabile-amministrativa, dovrebbe favorire le economie di scala e l'ottimizzazione dell'efficienza. La seconda opzione, invece, permette all'Ente di formalizzare all'ARO (Ambito Territoriale Ottimale) la volontà di affidare un lotto o uno stralcio funzionale del servizio, specificamente limitato al proprio territorio di competenza, alla propria società in-house, ASM.

Si rimanda al riguardo alle considerazioni ampiamente svolte al riguardo al precedente punto 2.2.

* * *

3.2.2 Molfetta Multiservizi srl

In merito alla società **Molfetta Multiservizi srl**, considerato che:

a) **rientra** in una delle categorie di cui all'articolo 4 ed in particolare il co. 2, lett. a), produzione di un servizio di interesse generale;

b) **non** risulta priva di dipendenti ed ha un numero di amministratori **non** superiore a quello dei dipendenti;

c) **non svolge** attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate;

d) nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio **superiore** a un milione di euro;

e) è costituita per la gestione di un servizio d'interesse generale e **non** ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) **non** si riscontra la necessità di contenimento dei costi di funzionamento essendo già stata attuata in sede di revisione straordinaria;

g) **non si riscontra** la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività

consentite all'articolo 4;

ESITO DELL'ANALISI

Permangono i presupposti di cui agli articoli 4 e 20 del TUSP D.Lgs. n. 175/2016 per il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella Società.

* * *

3.2.3 MTM srl

In merito alla società **MTM srl**, considerato che:

- a) **rientra** in una delle categorie di cui all'articolo 4 ed in particolare il co. 2, lett. a), produzione di un servizio di interesse generale;
- b) **non** risulta priva di dipendenti ed ha un numero di amministratori **non** superiore a quello dei dipendenti;
- c) **non svolge** attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate;
- d) nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio **inferiore** a un milione di euro;
- e) **è costituita** per la gestione di un servizio d'interesse generale e **non** ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) **non** si riscontra la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) **non si riscontra** la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

ESITO DELL'ANALISI

Sulla base delle proiezioni economico-finanziarie che includono gli effetti a regime del nuovo affidamento per l'intero esercizio, si ritiene **presumibile** che, con l'approvazione del **Bilancio di Esercizio 2025**, la società **MTM S.r.l.** risulterà aver **perseguito l'obiettivo di razionalizzazione** previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, **superando in modo stabile** la soglia media di fatturato nel triennio di riferimento (2023-2025).

* * *

3.2.4 SANB SpA

In merito alla società **SANB SpA**, considerato che:

- a) **rientra** in una delle categorie di cui all'articolo 4 ed in particolare il co. 2, lett. a), produzione di un servizio di interesse generale;
- b) **non** risulta priva di dipendenti ed ha un numero di amministratori **non** superiore a quello dei dipendenti;
- c) **svolge** attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate;
- d) nel triennio precedente ha conseguito un fatturato **non inferiore** a un milione di euro considerata l'entrata in attività al 01.08.2020;
- e) non rientra fra le società **non costituite** per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti in quanto società costituita per la gestione di un servizio di interesse generale;
- f) **non** si riscontra la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) **si riscontra** la necessità di valutare l'opzione di aggregazione con altre società partecipate aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

ESITO DELL'ANALISI

Si rimanda a quanto analizzata su ASM Srl

* * *

3.2.5 Consorzio per lo sviluppo dell'Area Conca Barese scarl

In merito al **CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE scarl**, considerato che ai sensi dell'art. 26 co. 7. del TUSP "*sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997*";

Il Consorzio in oggetto è nato il 30 novembre 1999 sotto forma di società consortile a responsabilità limitata mista pubblico privata, senza fini di lucro, proprio come "Patto Territoriale", quale espressione cioè del partenariato sociale, consistente nell'accordo tra più soggetti (enti locali, soggetti pubblici operanti a livello locale, rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali) per l'attuazione di un programma di interventi nei settori dell'industria, agroindustria, agricoltura, pesca, servizi, turismo e del recupero e utilizzo dei beni ambientali culturali e storico artistici, e che il Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese, pertanto, eroga finanziamenti a fondo perduto, per il tramite della Cassa DD.PP., alle Amministrazioni Comunali socie che hanno ottenuto un decreto di attribuzione di risorse da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

In data 6 marzo 2025 si è tenuta una assemblea straordinaria dei soci presso lo studio del Notaio Panzarino in Palo del Colle, per deliberare:


- presa d'atto dello scioglimento del consorzio, per decorso del termine al 31/12/2024 e ratifica operata organo amministrativo e nomina liquidatore.

ESITO DELL'ANALISI

Si conferma lo scioglimento del consorzio alla data del 31/12/2024.

* * *

Il Funzionario EQ
Area Partecipate
dott. Roberto Fiore



Il Dirigente del Settore I
dott. Mauro De Gennaro

